MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE

Art. 8

Il petrolio ammesso all'agevolezza prevista dall'articolo 7 deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nel quale devono essere altresi' indicate le modalita' di applicazione del beneficio fiscale.

Versione in vigore dal 4 maggio 1957, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-assicurare-l-utilizzo-di-oli-minerali-distillati-aventi/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it